

GESTIONE D'IMPRESA

di GIOVANNI ALIBRANDI

Segnalazioni alla Centrale rischi: precisazioni della Banca d'Italia

In tempi di crisi di liquidità, situazioni negative possono aggravare ulteriormente i problemi finanziari delle imprese: alle banche, quindi, sono stati dettati criteri da rispettare.

Tra i problemi che ha trascinato con sé il blocco delle attività economiche per contenere l'epidemia da Covid-19, rileva la **forte carenza di liquidità** delle imprese, per lo più riconducibile ai mancati incassi. Mentre quelle ben patrimonializzate sono in grado, almeno temporaneamente, di far fronte agli impegni assunti, le imprese meno patrimonializzate e con una gestione finanziaria debole necessitano del continuo ricorso al credito bancario per sostenere sia l'attività, sia gli impegni.

Accedendo al credito bancario, le imprese sono **segnalate alle Centrali dei rischi** : banche dati che raccolgono le informazioni relative all'indebitamento verso il sistema bancario e finanziario, e che sono utilizzate dagli stessi intermediari per valutare la capacità dei clienti di restituire i crediti concessi. Relativamente alle " *Garanzie Covid-19* " e agli " *Accordi a saldo e stralcio* " la Banca d'Italia, con comunicazione del 19.06.2020, ha precisato agli intermediari i criteri da rispettare per le segnalazioni alla Centrale dei rischi (CR) gestita dalla stessa Bankitalia che, si rammenta, censisce i crediti concessi (finanziamenti e garanzie) per importi pari o superiori a € 30.000.

Per quanto riguarda le Garanzie Covid-19, le banche **non devono segnalare** in CR, nella categoria garanzie ricevute, le **garanzie pubbliche** concesse in base a leggi, decreti e provvedimenti normativi, nè quelle **rilasciate automaticamente** , al ricorrere di determinati presupposti. Per esempio, ai sensi del D.L. 23/2020, non vanno segnalate le garanzie concesse dal Fondo di garanzia per le PMI nonché, ai sensi dell'art. 56 D.L. 18/2020, quelle concesse dalla Sezione speciale del medesimo Fondo.

In ordine agli accordi transattivi " *a saldo e stralcio* ", i criteri segnaletici ai quali gli intermediari devono attenersi riguardano le seguenti casistiche:

â€¢ **accordo che prevede il pagamento della somma concordata contestualmente alla stipula o comunque in unica soluzione** : la banca segnala il cliente nella categoria " *sofferenze-crediti passati a perdita* " per la quota di credito stralciata e nessuna segnalazione è dovuta per cassa tra le " *sofferenze* ";

â€¢ **accordo che prevede un piano rateale di rimborso da subito efficace** : la quota che il cliente si è obbligato a rimborsare configura un nuovo finanziamento rateale (piano di rientro). La banca segnala il cliente nella categoria " *sofferenze-crediti passati a perdita* " per l'importo stralciato e non effettua alcuna segnalazione tra le " *sofferenze* ". Nelle date contabili successive, la banca deve segnalare tra le " *sofferenze* " la quota di credito da rimborsare con importi decrescenti in corrispondenza dei pagamenti via via ricevuti, fino al pagamento dell'ultima rata concordata, nessun'altra segnalazione è dovuta;

â€¢ **accordo efficace con il pagamento dell'ultima rata** : il cliente si impegna a eseguire i rimborsi secondo un definito piano di rientro e fino a una determinata rata, con l'intesa che la restante parte del debito non rimborsata verrà cancellata se il cliente provvede regolarmente a pagare una parte del credito. La banca segnala il debitore nella categoria " *sofferenze* " per importi via via decrescenti fino al pagamento dell'ultima rata concordata, e tra le " *sofferenze-crediti passati a perdita* " l'importo del credito non riscosso, in corrispondenza del pagamento dell'ultima rata e il credito è estinto.

Inoltre, è stato ricordato il necessario rispetto degli **obblighi di informazione e trasparenza** nei confronti dei clienti: prima di stipulare accordi " *a saldo e stralcio* " le banche devono chiarire le conseguenze che questi comportano in termini di segnalazioni alla CR, soprattutto se l'intervenuto accordo comporta la segnalazione nella categoria " *sofferenze-crediti passati a perdita* ". Inoltre, devono evidenziare che gli intermediari finanziari possono consultare le informazioni della CR al massimo fino agli **ultimi 36 mesi** , mentre il soggetto segnalato (l'interessato) può accedere alle informazioni che lo riguardano senza limiti di tempo.